



www.vedaformazione.it

Veda

VEDA ACADEMY HUB

Il tuo spazio per l'apprendimento e la condivisione dei temi della professione

Approccio alla valutazione del rischio di riciclaggio nell'ambito degli illeciti fiscali e l'opacità dei veicoli societari.

Dott. Donato Montagna

Revisore Contabile

Colonnello della Guardia di Finanza in congedo

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

www.complianceantiriciclaggio.it

VEDA FORMAZIONE PROFESSIONISTI

Antiriciclaggio


Norma di Prevenzione

VALUTI UNA S.O.S.?

NON ASSUMERTI

RISCHI DI ALTRI.

Lotta al fenomeno del Riciclaggio



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

In questo sistema
i Soggetti
Obbligati sono
QUI

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90.

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa **alla prevenzione** dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 9 marzo 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

ministri

Direttiva (UE)
2015/849 del
20/05/2015 (IV
Direttiva
antiriciclaggio)

Art. 1, comma 2,
lettera b, D.Lgs.
231/2007
(Definizioni)

**Le finalità e i
principi previsti**
dalla legge
antiriciclaggio – Art.
2 D.Lgs. 231/2007

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo

ATTIVITA' CRIMINOSA

La realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di
un **delitto non colposo**

L'azione di prevenzione è svolta
in coordinamento con le attività di
repressione dei reati di riciclaggio,
di quelli ad esso presupposti e dei
reati di finanziamento del
terrorismo.

- ✓ Reati di riciclaggio
- ✓ Reati presupposti al riciclaggio
- ✓ Reati di FDT

Capo III (Obblighi di segnalazione) — Art. 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). — 1.

Il Professionista NON è un
investigatore



IV° comma: Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Situazioni anche se solo presunte, giacché ancora non dimostrate sotto il profilo giuridico

Antiriciclaggio: Norma di Prevenzione

Art. 2.

*Modifiche al Titolo II del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231*

1. Il titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Titolo II (*Obblighi*) — Capo I (*Obblighi di adeguata verifica della clientela*) — Sezione I — Art. 17 (*Disposizioni generali*). —

no

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo **e dimostrano** alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.



Antiriciclaggio: Norma di Prevenzione

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- 4) «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione dei seguenti reati gravi:
- a) gli atti che figurano negli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
 - b) ognuno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
 - c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio ⁽¹⁾;
 - d) la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽²⁾;
 - e) la corruzione;
 - f) tutti i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

Nel sistema penale le condotte previste come illecite (reati) sono:



Delitti

Condotte punite con l' **ERGASTOLO**,
RECLUSIONE (pena detentiva da 15
giorni a 30 anni) e con **MULTA**;



Contravvenzioni

Condotte punite con l' **ARRESTO**
(pena detentiva da 5 giorni a 3 anni) e
con **AMMENDA**;

Il «Riciclaggio» secondo l'Antiriciclaggio

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da **un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da **un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da **un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

**ATTIVITÀ CRIMINOSA
delitto non colposo**

Il «Riciclaggio» secondo l'Antiriciclaggio



Riciclaggio

Ricettazione

Favoreggiamento Reale

Impiego di Proventi illeciti

Concorso nel reato

Associazione per delinquere

Autoriciclaggio

Reati tributari

Il Riciclaggio – la fattispecie penale

Art. 4 legge 9 agosto 1993, nr 328 – fattispecie art. 648 bis del c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, CHIUNQUE sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Ultimo comma -
art. 648 C.p.**

«Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»

QUINDI,

ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 648 bis c.p. è irrilevante la circostanza che il reato presupposto sia stato dichiarato estinto (ad esempio, per intervenuta prescrizione) ovvero non punibile

Rapporto tra reato presupposto e il Riciclaggio

Art. 170 c.p. *«quando il reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende ad altro reato»*

Possibilità di ipotizzare il reato di riciclaggio, analogamente l'autoriciclaggio, e punirne anche l'autore allorché il delitto tributario di riferimento sia già prescritto o il suo autore, per qualsiasi causa, non sia più punibile (*condoni fiscali, voluntary disclosure che esplicitamente contemplano la non punibilità di reati fiscali a fronte di imponibili condonati*)

La definizione di riciclaggio

(Cass., sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546).

“””

integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito

”””

Essendo il riciclaggio un reato di pericolo, per la sua realizzazione è sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea

“non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere”

(Cass., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 16980)

Reati di Pericolo: Segnano un'anticipazione della tutela Penale, prima che si verifichi un danno, che si concretizzi l'evento. Si è puniti solo per aver posto in pericolo il bene giuridico tutelato.

Reati di danno: Puniti per aver realizzato l'evento dannoso ovvero lesivo del bene giuridico tutelato

Il reato presupposto può essere realizzato anche interamente all'estero.

- ❑ Convenzione di Strasburgo dell'8.11.1990 (sul riciclaggio, l'identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di reato) ;
- ❑ **Convenzione di Varsavia del 16.05.2005** (sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento al terrorismo) :
““qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati di riciclaggio”“è irrilevante il fatto che la Parte abbia o non abbia giurisdizione penale in relazione al reato principale””.
- ❑ La III Direttiva CE 2005/60 art. 1, comma 3, e la IV Direttiva UE 2015/849 – art. 1, comma 4 *““il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo””.*

Il reato presupposto può essere realizzato anche interamente all'estero.

Orientamento giurisprudenziale

*“””L’illecito fiscale penalmente rilevante per l’ordinamento del Paese straniero nel cui territorio viene integralmente consumato può costituire il reato presupposto necessario per la configurabilità del delitto di riciclaggio dei relativi proventi commesso successivamente nel territorio italiano
“””*

- *(Cass. sez. II, sentenza n. 49427 del 17/11/2009)*

L' Autoriciclaggio fattispecie penale

In vigore dal 1° gennaio 2015

L'articolo 648-ter.1 ha il chiaro scopo di punire condotte consistenti nel riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza delittuosa, **poste in essere dall'autore o dal concorrente nel reato presupposto.**

Norma nata su richieste provenienti da diversi organismi internazionali:

- ❑ L'Ocse nel Rapporto sull'Italia del 2011, aveva richiamato il nostro Paese a colmare la lacuna normativa per arginare in modo più efficace la lotta alla corruzione.
- ❑ Il Fondo monetario internazionale, nel Rapporto sull'Italia del 2006 ne raccomandava l'introduzione anche per un migliore apporto investigativo per le stesse autorità italiane.



Autoriciclaggio art. 648 ter.1. cp –

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale

Cassazione Penale, Sez. II, 5 luglio 2018, n. 30399

IV comma: clausola oggetto di dibattito in dottrina: «*fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*».

Tesi Restrittiva

“*Fuori dei casi [....]*” significa che la fattispecie prevista è diversa ed autonoma rispetto a quelle previste nei “*commi precedenti*”. **Centralità della norma, quindi, è la condotta descritta nel I° comma:** di conseguenza, una volta che la fattispecie criminosa sia integrata in tutti i suoi requisiti, l’agente è sanzionabile penalmente essendo del tutto indifferente che, alla fine delle operazioni di autoriciclaggio, egli abbia “*meramente*” utilizzato o goduto personalmente dei suddetti beni a titolo personale.

Tesi Estensiva

Condotte non punibili tutte quelle che, seppure rientranti in quelle descritte nel primo comma, abbiano come **risultato finale** quello della mera utilizzazione o godimento personale dei proventi del reato presupposto.

Cassazione Penale, Sez. II, 5 luglio 2018, n. 30399

La Cassazione, in senso restrittivo, ha affermato : «*la **clausola di non punibilità** prevista nel comma quarto dell'art. 648 ter 1 cod. pen. non si applica alle **condotte descritte nei commi precedenti**. Di conseguenza, l'agente può andare **esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa***».

Cassazione Penale, Sez. II, 16 luglio 2019, n. 36522

Per la Suprema Corte, la ratio della norma è di limitare la **non punibilità ai soli casi in cui i beni proventi del delitto risultino cristallizzati**, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, **nella disponibilità dell'agente** del reato presupposto.

Cassazione Penale, Sez. V, 5 febbraio 2019, n. 5719

I bonifici infragruppo, gli assegni a garanzia di finanziamenti e anche il pagamento di ratei di mutuo integrano il reato di autoriciclaggio, ovviamente se attingono a provviste di origine illecita.

L' A.G. aveva qualificato come «lavaggio» di denaro piuttosto che come semplici fatti di bancarotta.

Ogni passaggio da conto corrente a conto corrente determina un allontanamento delle provviste dalla loro origine: il mero godimento personale, argomenta la Cassazione, non abbisogna di alcuna attività dissimulativa.

«L'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

□ Il delitto di autoriciclaggio è configurabile solo in relazione a reati presupposto commessi dopo la sua entrata in vigore ovvero anche ai reati commessi antecedentemente?



a) Il delitto presupposto è del tutto autonomo e può essere considerato un mero presupposto della condotta autoriciclatoria per cui, non rileva il tempo della sua realizzazione.

• L'autore dell'autoriciclaggio sarebbe punibile.

b) Il delitto presupposto potrebbe considerarsi in connessione strutturale e funzionale con delitto di autoriciclaggio per cui l'autore non sarebbe punibile ostandovi il principio del *nullum crimen sine legge*.

. L'autore del delitto non sarebbe punibile

Configurabilità del reato di autoriciclaggio quando il delitto presupposto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 186/14 - *Nullum crimen sine lege*

Sentenza n. Cass. Pen., Sez. II, n. 3691 del 27 gennaio 2016.

Al riguardo, la Corte ha precisato che *“impropriamente viene invocato il principio di irretroattività della legge penale ... in relazione all' autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore del predetto delitto di autoriciclaggio. Cioè quando lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge, mentre l'elemento materiale del reato di cui all'art. 648 ter 1 risulta posto in essere ... successivamente all'introduzione della predetta normativa”*.



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17235 del 18 Aprile 2018

Il reato di AUTORICICLAGGIO colpisce solo la condotta del soggetto che fa rientrare i soldi sporchi nell'economia legale e che ha compiuto o concorso a commettere il delitto non colposo che sta a monte, dal quale provengono i proventi illeciti.

Risponde del reato di RICICLAGGIO e non di concorso in autoriciclaggio chi non ha concorso nel reato presupposto ma ha ripulito i soldi sporchi nell'interesse di chi ha compiuto il delitto.

Il caso vedeva una commercialista che poneva in essere una serie di operazioni commerciali e finanziarie per permettere di far rientrare in Italia somme considerevoli e di provenienza illecita del proprio assistito.

I REATI TRIBUTARI
IL RICICLAGGIO
L'AUTORICICLAGGIO
Rapporti con L'ANTIRICICLAGGIO

Necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto non colposo, ivi compresi quelli tributari, societari e finanziari.

Nello specifico la Cassazione ha affermato che

*“”“ il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti quali la corruzione, la concussione, i reati societari, i reati fallimentari, **ma anche delitti che vi erano estranei, come ad esempio i delitti fiscali e qualsiasi altro***

“”“

[Cass. Pen. Sez. I, 13.1.2009, n. 1025].

Giurisprudenza

Per consolidato orientato, la suprema di Cassazione penale, tra le altre **n. 6061 del 15 febbraio 2012,**

“” Soltanto le contravvenzioni ed i delitti colposi non possono costituire il presupposto di quello di riciclaggio ne consegue che tutti i delitti dolosi, e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio. “”

È stato precisato che il riciclaggio, e quindi anche l'autoriciclaggio, può applicarsi anche per reati - fonte di natura fiscale dato che la formulazione normativa parla anche genericamente di ogni “altra utilità” e quindi anche un risparmio.

“” L'agente evitando di pagare le imposte dovute, consegue un risparmio di spesa che si traduce, in pratica, in un mancato decremento del patrimonio e quindi in una evidentissima e solare utilità di natura economica””

Giurisprudenza

L'espressione «altre utilità» è talmente ampia che ricomprende tutte quelle utilità che assumono, per l'autore del reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile e dunque non solo gli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente, ma anche tutto ciò che costituisce il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio si impoverisca.

Cass., sez. II, 9 ottobre 2012, n. 42120

Si segnala infine che, sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla correlazione tra reati fiscali e reato di riciclaggio confermando che anche tali delitti possono costituire reato presupposto del riciclaggio.¹⁵ La Suprema Corte ha altresì confermato, attraverso diverse pronunce, che anche il risparmio di imposta può costituire il provento del presupposto reato fiscale ai fini della realizzazione della condotta di riciclaggio.¹⁶

Tutto ciò detto, si evidenzia che non tutte le fattispecie di illecito fiscale tipizzate nell'ordinamento possono costituire attività criminosa finalizzata al riciclaggio, ma solo i delitti tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.

¹⁶ Cass. Pen., sent. 6.09.2013 n. 36870; Cass. Pen, sent. 3.05.2013 n. 19099 e Cass. Sezioni Unite Pen., sent. 23.04.2013 n. 18374.

Delitti in materia di dichiarazione

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- [3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.]



CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore penale

Rel. n. III/05/2015

Roma, 28 ottobre 2015
Novità legislative: Decreto Legislativo n. 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (GU n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55)



Le dichiarazioni fraudolente. - L'articolo 2, che punisce la dichiarazione

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è stata soppressa la parola “*annuali*” riferita alle dichiarazioni, con il professato intento di ampliare il novero delle dichiarazioni rilevanti. La modifica soddisfa la finalità di perseguire con più efficacia le condotte più gravi, qui caratterizzate dall'utilizzo di documentazione falsa.



CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO
Settore penale

Rel. n. III/05/2015

Roma, 28 ottobre 2015

Novità legislative: Decreto Legislativo n. 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (GU n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55)

assetto, dove se è vero che la pena per il reato ex art. 4 d. lgs. 74/2000 è aumentata, la fattispecie vede tuttavia un sensibile innalzamento delle soglie di punibilità, soglie invece del tutto assenti della fattispecie di cui all'art. 2 del decreto medesimo.

Per effetto della cancellazione del riferimento alla annualità delle dichiarazioni, il delitto in questione può dunque ora perfezionarsi con qualunque dichiarazione, fra le quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo, le dichiarazioni dei redditi ed IRAP infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, le dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, le dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta. Il campo di applicazione della norma risulta dunque ampliato, ma non, naturalmente, con efficacia retroattiva, trattandosi di nuova incriminazione, anche se parziale.

I reati tributari derivanti dalla :

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele fiscale

Sono reati istantanei che si perfezionano con la presentazione della dichiarazione ai fini dell’I.V.A. e dei Redditi.

Solo dopo la consumazione del reato presupposto si può parlare di operazioni qualificabili come riciclaggio di beni “provenienti” da attività criminosa di natura fiscale.

La dottrina : Prima della dichiarazione infedele, frodatoria o nella quale sono utilizzate fatture per operazioni inesistenti, la movimentazione del denaro è «*in una sorta di limbo penale*»

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 19/12/2014

Sia il reato di cui all'art. 2 sia quello di cui all'art. 3 hanno una **struttura bifasica**, comprendente due momenti diversi.

- ❑ **Vi è una prima fase preparatoria**, in cui la condotta ha natura propedeutica
- ❑ **Vi è una seconda e successiva fase** in cui le fatture o i documenti per operazioni inesistenti ovvero che il falso contabile e la condotta fraudolenta si traducano, per avere rilevanza penale, nella indicazione, in una delle dichiarazioni dei redditi o dell'iva.

- *Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 19/12/2014*

L'indicazione mendace nella dichiarazione costituisce il momento di perfezionamento e di consumazione del reato, che ha natura istantanea (cfr. i reati in esame si consumano nel momento di presentazione della dichiarazione e non in quello della registrazione dei dati fittizi nella contabilità.)

In tal senso, tra le altre Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010; Sez. 1, n. 25483 del 05/03/2009; Sez. 3, n. 626 del 21/11/2008, nonché Sez. 3, n. 23229 del 27/04/2012).

Reati tributari e circolare della Guardia di Finanza **Circolare-n. 83607 del 19-3-2012**

- Possono configurare reato presupposto di riciclaggio, e diventare oggetto di segnalazione di operazioni sospette anche se l'attività di ripulitura è effettuata dalla stessa persona che ha commesso il reato a monte, in particolare le seguenti fattispecie delittuose previste dal decreto legislativo n. 74/2000:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)
 - dichiarazione infedele (art. 4);
 - omessa dichiarazione (art. 5);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
 - omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis);
 - omesso versamento di IVA (art. 10 ter) .



Reati Tributari– Orientamenti giurisprudenziali

Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1999

Reati tributari: le condizioni che possono integrare il concorso del consulente fiscale nell'operazione fraudolenta del cliente.

Il consulente fiscale, non si era limitato a fornire una prestazione professionale di assistenza in favore del contribuente coimputato, ma era andato oltre, rendendosi domiciliatario di numerose società beneficiarie dell'indebita compensazione dei crediti tributari inesistenti nonché ideatore e realizzatore di “modelli di evasione fiscale” attraverso cui sarebbero stati commessi i reati contestati in poco meno di 3 anni di attività; le compensazioni venivano poste in essere mediante la trasmissione telematica dei modelli F24 relativi a crediti fittizi posti in compensazione mediante l'accollo del debito tributario di terzi.


Art. 13-bis Circostanze del reato (1)

III° Comma : Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1999

L'aggravante di cui all'art. 13 bis comma 3 d.lgs 74/2000 relativo all'esercizio dell'attività professionale di consulenza fiscale con ideazione di modelli seriali di evasione: la S.C. ha ritenuto pienamente rinvenibile nel caso in esame la cosiddetta serialità che ha contraddistinto la condotta del consulente, che ha operato con ripetitività alla redazione ed alla commercializzazione dei cosiddetti modelli di evasione, "che rappresentano forme di evasione particolarmente complesse ed elaborate replicabili in più casi analoghi".

La sentenza ribadisce l'ulteriore seguente principio.



Reati Tributari– Orientamenti giurisprudenziali

Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1999

Nessun dubbio ricorre quanto all'ulteriore questione afferente al conseguimento del profitto anche in capo al consulente fiscale, alla luce della impostazione sopra data alla partecipazione alla commissione del reato.

*In ogni caso, non può ritenersi fondata l'eccezione difensiva del consulente fiscale **di non aver tratto in proprio alcuna utilità e di non aver conseguito nessun profitto dalla attività illecita, che doveva essere imputabile esclusivamente al cliente-contribuente.***

*A questa obiezione è agevole infatti replicare osservando che **il concorso di persone nel reato implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e il sequestro non è collegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito.***

Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1999

Trattasi di principio più volte affermato da questa Corte a cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, dovendosi ricordare che, una volta esclusa la possibilità di sequestrare l'originario profitto del reato, ***il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dall'art. 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, non essendo esso ricollegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito***

Regola tecnica n. 2 Documento Gennaio 2019

Resta inteso che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007).

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di poter valutare a rischio non significativo, salvo diverse situazioni specifiche, le prestazioni evidenziate nella tabella seguente poiché merita di essere valorizzata l'incidenza, relativamente ad esse, di presidi di mitigazione del rischio derivanti dall'osservanza di norme e obblighi di condotta, previsti a garanzia del trasparente e corretto operato del professionista, nello svolgimento di procedure o nell'espletamento di uffici e funzioni che l'ordinamento vigente richiede siano espletati dal professionista medesimo, in funzione della sua specifica *expertise*.

Regola tecnica n. 2 Documento Gennaio 2019

2. Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali

Il professionista attesta la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione (Iva, Redditi, Irap, 770) agli elementi registrati nella contabilità. Resta fermo che se il professionista tiene anche la contabilità del soggetto gli obblighi antiriciclaggio sussistono comunque e, di conseguenza, non sembra necessaria una duplicazione degli adempimenti ad esso riferiti per il solo fatto dell'assunzione dell'incarico di apposizione del visto.

Viceversa chi appone il visto, non essendo depositario delle scritture contabili, effettua una prestazione professionale con rischio di gran lunga inferiore e pertanto non è da ritenersi destinatario degli adempimenti antiriciclaggio che coinvolgono il depositario delle scritture. In tal caso, infatti, il professionista che appone (o nega) il visto effettua esclusivamente un controllo di carattere campionario di mera "spunta" dei documenti contabili e verifica il corretto trattamento degli stessi ai fini fiscali: in altre parole, non entra nel merito delle operazioni poste in essere dall'impresa, come invece fa necessariamente il professionista che si occupa della contabilità e che registra quotidianamente i fatti aziendali, spesso venendo coinvolto anche in via preventiva. Quest'ultimo ha una visione complessiva del proprio cliente che manca al professionista chiamato ad apporre il visto in modo magari occasionale.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19672 Anno 2019

Il D.Igs. n. 241 del 1997 (art. 35), declina in visto "leggero" (previsto e disciplinato dall'art. 35) e "visto pesante" (o certificazione tributaria, ulteriore tipologia di controllo prevista invece dall'art. 36).

... Quanto sopra dunque dimostra che anche nel caso del visto "leggero" il professionista è tenuto a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze della relativa documentazione e la conformità alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti di imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Apponendo il visto "leggero" il professionista effettua un'attestazione con riferimento all'esecuzione dei controlli previsti nell'art. 2 del Decreto n. 164/1999. In particolare viene riscontrata la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19672 Anno 2019

Quanto alla responsabilità penale, il professionista, reo del rilascio di un mendace visto di conformità leggero o pesante ovvero di un'infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell'espressa previsione di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 241/1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p., , incorrendo peraltro nel reato di cui all'articolo 3 D.lgs. 10.03.2000 n. 74, dal momento che l'apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19672 Anno 2019

Ricostruito il meccanismo ideato dalla presunta associazione: Ricerca di imprese in decozione, reclutamento di un prestanome e costruzione con espedienti e artifici di una contabilità nella quale figurano ingenti crediti di imposta derivanti da operazioni fittizie. operazioni che sono state rese più credibili grazie all'apposizione alla dichiarazione iva di un visto pesante di un professionista

La difesa si duole poi del fatto che il giudice del riesame non faccia cenni alla condotta specifica del dal momento che il ricorrente ha solo apposto un visto "leggero", attestante la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione IVA con le risultanze della contabilità forniti dalla società. Egli del resto, era tenuto ad un mero controllo formale e non doveva verificare la veridicità delle dichiarazioni che invece deve essere attestata solo nel caso di visto "pesante.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19672 Anno 2019

Il , inoltre, non provvedeva alla tenuta della contabilità e non era tenuto a verificarne la veridicità, ma solo la regolarità formale per evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili..

Per la Cassazione il, quale professionista incaricato ha concorso nel reato tributario apponendo il visto di conformità e provvedendo alla presentazione telematica della dichiarazione il visto, Pertanto ha ostacolato l'accertamento e ha indotto in errore l'amministrazione finanziaria, in quanto esso presuppone la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e l'attestazione della congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli determinabili in base agli studi di settore.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 24800 Anno 2019 udienza 13.03.2019

Il F. sarebbe stato estraneo alle vicende costitutive della struttura associativa e non avrebbe partecipato alla formazione dei crediti IVA, avendo provveduto solo all'apposizione del visto di conformità e alla trasmissione per l'anno di imposta 2016 delle dichiarazioni IVA della società S. s.r.l. ed E., mentre per le altre undici società gestite dai marchigiani non avrebbe svolto alcuna attività professionale.

La collocazione temporale dell'inizio della partecipazione e la corretta individuazione delle condotte ascrivibili al F. sarebbero elementi decisivi ai fini della configurabilità del reato associativo in quanto consentirebbero di escludere che il ricorrente abbia realmente assunto un ruolo stabile, duraturo ed efficiente nell'organizzazione criminale.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 24800 Anno 2019 udienza 13.03.2019

... nel prosieguo, alla attivazione di intercettazioni telefoniche a carico dei soggetti coinvolti nella gestione dei crediti IVA
Veniva evidenziata la consapevolezza dell'indagato circa l'illiceità delle operazioni commerciali dalle quali era generato il credito IVA, in quanto la professionalità dallo stesso posseduta avrebbe richiesto, come anche precisato dalla circolare E/57 del 2009 dell'Agenzia delle Entrate, un controllo della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili il quale, di fatto, era mancato, nonostante la discrasia evidente della capacità reddituale della società S. s.r.l. e della E. soc.coop. s.r.l. emergenti dalle dichiarazioni depositate negli esercizi precedenti e i ricavi dichiarati in corrispondenza degli esercizi in cui il credito IVA era maturato, procedendo all'apposizione del visto di conformità.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 24800 Anno 2019 udienza 13.03.2019

Le conversazioni captate mediante le intercettazioni ambientali presso lo studio di confermavano la consapevole adesione al sodalizio da parte del F., dovendosi evidenziare che l'adesione al programma criminoso che accomuna gli altri sodali rende ininfluyente il numero dei reati-fine accertati a suo carico e la loro collocazione temporale, posto che ciò che conta è la volontà di aderire a tale programma indeterminato dell'associazione, mettendo a disposizione del gruppo le proprie competenze professionali e la possibilità di apporre il visto di conformità necessario per la cessione dei crediti IVA, elemento funzionale al raggiungimento degli obiettivi, nonché contribuendo al reperimento di potenziali acquirenti cui cedere i crediti inesistenti, fraudolentemente formati.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 24800 Anno 2019 udienza 13.03.2019

Inoltre la professionalità, le conoscenze tecnico-economiche e l'esperienza dello stesso non consentono di negarne la consapevolezza di aderire al sodalizio per la realizzazione di un numero indeterminato di reati tributari.

Infatti, nel momento in cui lo stesso avesse effettuato gli accertamenti necessari (controllo della conservazione e della regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, in linea con le indicazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate nella richiamata circolare del 2009) avrebbe potuto e dovuto riscontrare il carattere fraudolento delle operazioni stesse, data l'incongruità del credito d'imposta dichiarato rispetto al volume di affari, non giustificato dall'attività economica in concreto esercitata dall'impresa. L'anomala discrasia, relativamente alla S. s.r.l. ed alla E. soc.coop. s.r.l. era del resto resa palese dalle dichiarazioni depositate negli esercizi precedenti

Penale Sent. Sez. 3 Num. 24800 Anno 2019 udienza 13.03.2019

Quanto alla responsabilità penale, il professionista, reo del rilascio di un mendace visto di conformità leggero o pesante ovvero di un'infedele asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell'espressa previsione di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 241/1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p.,, incorrendo peraltro nel reato di cui all'articolo 3 D.lgs. 10.03.2000 n. 74, dal momento che l'apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi

Penale Sent. Sez. 3 Num. 24800 Anno 2019 udienza 13.03.2019

Proprio il ruolo di professionista nella vicenda risulta aver assunto una importanza fondamentale per la riuscita della complessa operazione fraudolenta. Ed allora, al fine di evidenziarne il ruolo non certo marginale, è opportuno ricordare come già questa stessa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di associazione per delinquere, anche la normale attività professionale di commercialista, qualora realizzata, pur nella sua formale aderenza ai canoni della professione, con il conclamato scopo di concorrere alla realizzazione di un'associazione per delinquere, configura condotta penalmente rilevante per la sussistenza dell'art. 416 cod. pen., trattandosi di reato che per la sua realizzazione comporta una condotta a forma libera sottoposta alle sole condizioni che l'agente intenda aderire all'accordo associativo e che il suo comportamento sia, anche se parzialmente, funzionale alla realizzazione del progetto criminoso perseguito dai consociati.

Le responsabilità del professionista in materia Antiriciclaggio

LEGGE ANTIRICICLAGGIO:
CONTRASTO ALL'ABUSO DEI SERVIZI PROFESSIONALI
ALLO SCOPO DI RICICLARE PROVENTI DA ATTIVITA' CRIMINOSE



TUTTA L'IMPALCATURA DELLA NORMATIVA E' COSTRUITA PER
CONSENTIRE AL PROFESSIONISTA DI CONOSCERE IL CLIENTE
ALLO SCOPO DI EVITARE CHE **A SUA INSAPUTA** IL CLIENTE
POSSA MEDIANTE UNA SERIE DI OPERAZIONI RICICLARE
DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA

ACCETTARE IL RISCHIO CHE VENGA COMMESSA UNA OPERAZIONE ILLECITA PUO' COMPORTARE RESPONSABILITA' PER IL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI?

LE RESPONSABILITA' E I RISCHI PER IL
PROFESSIONISTA POSSONO ESSERE DI DUE TIPI:

RESPONSABILITA'
SISTEMA DELLA
REPRESSIONE
Codice penale

RESPONSABILITA'
SISTEMA DELLA
PREVENZIONE
Antiriciclaggio

Concorso nel riciclaggio da omessa segnalazione di operazioni sospette



Guardia di Finanza (Vol I, Circ. n. 83607 del 19 marzo 2012, pag. 92)

E' stato evidenziato che, il riciclaggio può essere realizzato anche nella forma omissiva, ad esempio, quando il titolare di un'attività finanziaria, ben consapevole della condotta criminis e dell'origine illecita delle somme da trasferire, scientemente, non impedisce un'operazione in itinere attraverso la procedura della sospensione imposta dal DLgs. 231/2007.

ACCETTARE IL RISCHIO CHE VENGA COMMESSA UNA OPERAZIONE ILLECITA PUO' COMPORTARE RESPONSABILITA' PER IL SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI (...configurabilità del reato anche a titolo di **dolo eventuale** Cass. 1° luglio 2011, n. 25960)

Concorso nel riciclaggio da omessa segnalazione di operazioni sospette

Concorso nel
reato di
autoriciclaggio
del professionista

**Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42561
18/09/2017**

Ad un professionista, consulente fiscale di un gruppo societario, veniva contestato la consumazione di condotte attive e omissive consistite nella tenuta della contabilità in modo irregolare e confuso e nella mancata segnalazione, pur essendone obbligato ex art. 41 del D.lgs. n. 231 /2007, delle operazioni sospette poste in essere per impiegare, in attività economiche, finanziarie e speculative, di tipo turistico e alberghiero, il denaro e altre utilità provenienti dalla commissione del delitto di bancarotta fraudolenta impropria.

Concorso nel riciclaggio da omessa segnalazione di operazioni sospette



Concorso nel reato di riciclaggio e presenza di indicatori di anomalia

Cassazione Penale, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472

La Corte ha confermato la condanna di un soggetto obbligato per concorso in riciclaggio, concretizzatosi nell'aver autorizzato operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo di effettuare le segnalazione di operazione sospetta. Per la Corte, alcune operazioni, costituivano indici sintomatici del dolo in quanto la situazione fattuale presentava "un significato inequivoco che imponeva all'agente una scelta consapevole: agire segnalando o, al contrario, omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa".



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di [REDACTED]
Direzione Distrettuale Antimafia

AVVISO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI
DI CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI
- art. 415 bis c.p.p.-

Il Pubblico Ministero [REDACTED]

VISTI gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di:

... omissis ...

Persone sottoposte ad indagini per il seguente reato:
delitto di cui all'art. 648 bis c.p. perché, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, essendo consapevoli dell'attività esercitata [REDACTED] nel settore delle macchine elettroniche da gioco, e della possibile provenienza delle somme di denaro contante dagli stessi movimentate da evasione fiscale, truffa o altro reato agevolmente ipotizzabile in tale settore, e quindi che le stessero costituissero profitto illecito derivante da tale remunerativa attività

... omissis ...

consentivano ai medesimi [REDACTED] di far transitare rilevanti somme di denaro [REDACTED]

... omissis ...

In particolare [REDACTED]

... omissis ...

- omettevano dolosamente, nella loro qualità, di effettuare le dovute segnalazioni per operazioni sospette all'U.I.F. ed agli organi centrali in aperta violazione delle circolari applicative interne e della Banca d'Italia;
- trasferivano in tal modo denaro e compivano altri atti volti ad ostacolare l'individuazione del denaro movimentato come provento di attività illecite.

Le responsabilità del professionista in materia di antiriciclaggio

Autore della frode fiscale e
della condotta di riciclaggio



frode fiscale
(fino a 6 anni di reclusione)
e
autorriciclaggio
(fino a 8 anni di reclusione)

Autore di altre condotte



riciclaggio
(da 4 a 12 anni di reclusione)
o
concorso in autorriciclaggio
(fino a 8 anni di reclusione)
o
favoreggiamento
(fino a 5 anni di reclusione)

Le sanzioni relative alla Segnalazione Operazioni Sospette

Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette.

Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 €

Salvo che il fatto costituisca reato, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 € a 300.000 €

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione

- è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a **450.000 €**;
- è elevato fino ad un **1.000.000 €**, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile



OCSE - Dietro il velo aziendale Utilizzo di entità aziendali per scopi illeciti

OCSE - Behind the corporate Veil

Using Corporate Entities for Illicit Purposes


La costruzione e l'utilizzazione di uno schermo societario facilita concretamente la realizzazione di operazioni illecite, ovvero consente di accumulare, occultandoli alle autorità, i proventi derivanti da attività illegali.

L'OCSE ha esaminato il rapporto intercorrente tra il "naturale" interesse, avvertito dagli operatori, ad una generale ed indifferenziata tutela della riservatezza dei propri affari economici e commerciali e i rischi derivanti dalla possibile utilizzazione abusiva di tale riservatezza al fine di celare o nascondere attività illecite.



OCSE - Behind the corporate Veil

Using Corporate Entities for Illicit Purposes



Società di capitali e di persone, società fiduciarie, trust e fondazioni: il “velo di riservatezza” di cui tali entità beneficiano in molte giurisdizioni, sono talvolta oggetto di utilizzazione abusiva a scopo di riciclaggio di proventi da reato, corruzione, dissimulazione di attività patrimoniali per frodare i creditori, evasione fiscale e di altre attività illecite.


Il quadro giuridico esistente in molti paesi (specialmente nelle c.d. giurisdizioni *offshore*), è particolarmente favorevole alla localizzazione di tali strutture.

OCSE_OECD - Behind the corporate Veil

Using Corporate Entities for Illicit Purposes

L'OCSE raccomanda alle autorità Governative l'adozione di misure idonee alla realizzazione di tre fondamentali obiettivi strategici:


- (a) obbligare la presentazione - all'atto della costituzione di una società - di una dichiarazione contenente **i dati sui reali beneficiari economici** della stessa e **sui soggetti che ne detengono il controllo effettivo**;
- (b) obbligare gli intermediari che prendono parte - a qualsiasi titolo - alla costituzione e alla gestione di una società (mandatari, agenti, società fiduciarie, avvocati e professionisti giuridico/contabili) a mantenere evidenza delle predette informazioni;
- (c) realizzazione di "infrastrutture giuridiche" preposte ad intraprendere efficacemente attività investigative volte a scoprire i reali beneficiari di una società o di un altro ente, in caso vi sia il sospetto che per mezzo di esso venga condotta o occultata un'attività illecita.



OCSE_OECD - Behind the corporate Veil

Using Corporate Entities for Illicit Purposes

Il *Financial Stability Forum* (FSF) ha richiesto all'OCSE di individuare i sistemi grazie ai quali ridurre la "vulnerabilità" delle strutture societarie verso un loro possibile utilizzo a fini illeciti.




In particolare, il FSF ha sottolineato l'importanza di assicurare che le autorità di ogni paese siano sempre messe in condizione di ottenere e scambiare informazioni sulla ***beneficial ownership and control*** (ossia sull'identità del beneficiario economico e del soggetto di fatto controllante) delle società residenti sul loro territorio

Alcuni paesi permettono alle società costituite nell'ambito della loro giurisdizione di avvalersi di strumenti che schermano la *beneficial ownership and Control*, mediante:

- i titoli al portatore;
- i *nominee shareholder* (l'intestazione fiduciaria delle azioni a terzi);
- i *nominee director* (amministratori professionali che operano su istruzioni dettagliate dei soci, e quindi di fatto fiduciari anziché amministratori di società);
- i *corporate director* (amministratori di società che sono, a loro volta, società);
- le *flee clause* (clausole “di fuga” che consentono di trasferire la sede societaria o di mutare agevolmente la legge applicabile);
- le *letters of wishes* (indicazioni di desiderio, tipiche dei trust, con le quali il disponente invita il trustee a compiere certi atti, quindi controllo sul trustee), ovvero attraverso la nomina di un guardiano (*protector*).



OCSE_OECD - Behind the corporate Veil Using Corporate Entities for Illicit Purposes



**Rapporto edito
nel 2001**

OCSE_OECD - Behind the corporate Veil Using Corporate Entities for Illicit Purposes

St. Matthew Ltd

Offshore services:
La tua soluzione

Diventa nostro cliente per ricevere assistenza completa, nella tua lingua!

Essendo una delle principali aziende contabili online, ci prenderemo cura di tutta la burocrazia legale, finanziaria e amministrativa necessaria per fornirti i nostri servizi offshore, per proteggere la tua privacy personale e della tua compagnia.

Con ufficio a Londra, la _____ e Accounting é esperta nei servizi di compagnia Ltd per i clienti di tutto il Mondo. Il nostro servizio professionale ti permetterà di continuare a prenderti cura del tuo business, mentre noi ci occuperemo della tua contabilità. Per una tassa mensile prefissata, riceverai:

- **Registrazione gratuita di una compagnia Ltd nel Regno Unito**
- **Servizio di domiciliazione con virtual office (incluso numero di telefono e fax, indirizzo di posta e spedizione lettere)**
- **Gestione della contabilità con presentazione del bilancio annualità di periodo. Il tutto avverrà on line - dovrai solo inviarc i tuoi documenti, noi faremo il resto.**
- **Servizio di consulenza fiscale con presentazione della dichiarazione annuale**
- **Apertura di un conto bancario aziendale con rilascio di carta Visa legata al conto corrente**
- **Registrazione e dichiarazione IVA - anche se non sei fisicamente presente nel Regno Unito**
- **Possibilità di avvalersi di servizio fiduciario (anonimato al 100%)**
- **Gestione a tuo nome tutte le comunicazioni con le autorità, incluse Companies House e UK Inland Revenue, eliminando ogni possibile malinteso che potrebbe costarti tempo e denaro**
- **Servizio di assunzione e Busta-paga**



Ven
il

Il processo di pianificazione delle attività di riciclaggio può essere di più ampio respiro e coinvolgere anche altri Paesi esteri, soprattutto se localizzati in centri *off shore*. Territori noti come:

- ❑ **Paradiso Societario:** in cui minori sono i controlli sulle società e maggiori le possibilità di anonimato dei soci, in cui l'obbligo di tenuta di scritture contabili è ridotto al minimo;
- ❑ **Paradiso fiscale:** la tassazione e l'imposizione diretta o indiretta sono al livello più conveniente;
- ❑ **Paradiso Bancario:** il sistema bancario dà garanzia di affidabilità ed efficienza. Paese dove il segreto bancario è particolarmente tutelato. Garantita stabilità politica ed economica. Rigore giudiziario contro gestioni infedeli o appropriazione indebite o truffe

Heaven: Paradiso

Haven: Riparo, Rifugio, Porto



daimvnr1@hisnavista.com

CONOSCENZA DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO



1.	Segreto bancario: la giurisdizione garantisce il segreto bancario?	FIN
2.	Registro dei <i>trust</i> e delle fondazioni: esiste un registro pubblico di <i>trust</i> e fondazioni?	SOC
3.	Registrazione dell'assetto proprietario delle società: l'autorità competente ottiene e conserva dei record aggiornati sui proprietari effettivi della società?	SOC

ASPETTI CHIAVE DELLA TRASPARENZA SOCIETARIA

4.	Proprietà delle società quotate: l'autorità competente garantisce l'accesso pubblico online alle informazioni sull'assetto proprietario delle società per un costo sufficientemente basso (inferiore a US \$ 10)?	SOC
5.	Bilanci delle società quotate: l'autorità competente richiede che i bilanci delle società siano consultabili per un costo sufficientemente basso (inferiore a US \$ 10)?	TAX
6.	Rendicontazione dettagliata per paese: le società quotate sulla borsa nazionale sono tenute a produrre una rendicontazione finanziaria dettagliata per ciascun paese controparte?	TAX

EFFICIENZA FISCALE E REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA

7.	Scambio informativo: vi è un obbligo di dichiarazione all'amministrazione fiscale con riferimento ai pagamenti a non residenti?	TAX
8.	Efficienza dell'amministrazione fiscale: l'amministrazione fiscale utilizza dei codici identificativi per ciascun contribuente per analizzare le informazioni in modo efficace ed è dotata di un dipartimento dedicato ai contribuenti sufficientemente ampio?	TAX
9.	Contrasto all'evasione fiscale: la giurisdizione concede crediti fiscali unilaterali per il pagamento delle imposte estere?	TAX
10.	Veicoli societari nocivi: la giurisdizione ammette la costituzione di <i>cell companies</i> e <i>trust</i> con clausole di fuga?	SOC

STANDARD INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE

11.	Anti-riciclaggio: la giurisdizione rispetta le Raccomandazioni del GAFI?	FIN
12.	Scambio informativo automatico: la giurisdizione partecipa pienamente allo scambio automatico di informazioni come ad esempio quello stabilito dalla Direttiva Europea sulla tassazione del risparmio?	TAX
13.	Trattati bilaterali: la giurisdizione ha almeno 60 trattati bilaterali che prevedono un ampio scambio di informazioni, con riferimento a tutte le questioni fiscali, o è parte della Convenzione del Consiglio Europeo e dell'OCSE?	TAX
14.	Impegno alla trasparenza a livello internazionale: la giurisdizione ha ratificato i trattati internazionali più importanti in materia di trasparenza finanziaria?	FIN
15.	Cooperazione giudiziaria internazionale: la giurisdizione coopera con altri Stati nell'ambito del contrasto al riciclaggio di denaro e di altre questioni penali?	FIN

I segnali di allarme contenuti nella legge antiriciclaggio

Sistema per la valutazione del sospetto e delle anomalie

1

- Caratteristiche, entità, natura dell'operazione
- Collegamento o frazionamento dell'operazione
- Qualsiasi altra circostanza conosciuta
- Capacità economica e dell'attività svolta
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante

2

- Indicazioni di allerta previste all'art. 24 del D.Lgs. 231/2007

3

- Indicatori di anomalia di cui al D.M. 16/04/2010

4

- Schemi di comportamento anomalo e quaderni elaborati dalla UIF

5

- Circolare G. di F. n. 83607/2012 – Allegato n. 6

6

- GAFI su “ML and TF Vulnerabilities of Legal Professionals (red flags)”

Le autorità, soprattutto quelle investigative, forniscono ai destinatari indicazioni di aree o operatività a rischio:

Elementi comuni di attenzione

- Paesi non collaborativi, paradisi fiscali, paesi ad alto rischio
- Strutture anonime, opache o non trasparenti
- Trust, fondazioni, titoli al portatore, Pep etc..
- Complessità della catena di controllo
- Clienti gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto
- Utilizzo del denaro contante
- Reati fiscali
- Profili di incongruenza tra l'operazione e la propria capacità reddituale e patrimoniale
- Società in stato d'insolvenza

Paesi e Giurisdizioni “problematiche”

PAESI AD ALTO RISCHIO

Regolamento
delegato (UE)
2016/1675 del
14/07/2016
(agg. al
13/12/2017)
ai fini del D.Lgs.
231/2007

Afghanistan

Bosnia-Erzegovina

Guyana

Iraq

Repubblica democratica popolare del Laos

Siria

Uganda

Vanuatu

Yemen

Iran

Repubblica popolare democratica di Corea

Etiopia

Sri Lanka

Trinidad e Tobago

Tunisia



Parlamento europeo

Paesi e Giurisdizioni “problematiche”

ECOFIN

05/12/2017

Council Of
European Union,
05/12/2017,
15429/17, Fisc
345, Ecofin 1088.

Black list dei «paradisi fiscali»

costantemente
aggiornato. Secondo
l'ultimo intervento del
Consiglio Europeo del
14 novembre 2019

- Samoa americane;
- Figi;
- Guam;
- Oman;
- Samoa;
- Trinidad e Tobago;
- Isole Vergini degli Stati Uniti;
- Vanuatu.

A marzo 2019 erano:
Samoa americane,
Guam, Samoa, Trinidad e
Tobago, Aruba, Barbados,
Belize, Fiji, Bermuda,
Dominica, Isole Marshall,
Oman, Emirati Arabi
Uniti, Vanuatu e Isole
Vergini americane,.

Grey list

«Giurisdizioni con regimi fiscali dannosi»

- Andorra
- Armenia
- Aruba
- Belize
- Botswana
- Cabo Verde
- Cook Islands
- Curacao
- Fiji
- Hong Kong SAR
- Jordan
- Liechtenstein
- Maldives
- Morocco
- Mauritius
- Saint Vincent
and the Grenadines
- San Marino
- Seychelles
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- Uruguay
- Vietnam
- Malaysia
- Labuan Island

«Giurisdizioni con regimi offshore»

- Panama
- Corea del Sud
- Emirati Arabi Uniti
- Mongolia
- Macao
- Barbados
- Grenada
- Tunisia

Dal 13 marzo 2018

- Anguilla
- Isole Vergini
Britanniche;
- Dominica Antigua
- Barbuda

- Bermuda
- Cayman Islands
- Guernsey
- Isle of Man
- Jersey
- Vanuatu



Art. 24 D.Lgs. 231/2007 – **Fattori di rischio legati al cliente**

Rapporti continuativi a prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale

Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio

Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale

Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari

Tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante

Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta



Art. 24 D.Lgs. 231/2007 – **Fattori di rischio relativo a fattori Geografici**

Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI



Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose

Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali

Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche a nei quali operano organizzazioni terroristiche

all'articolo 24, V° comma, lett. a):

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

a) ~~clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;~~

a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio





I veicoli societari, la loro localizzazione e l'obbligo di astensione

E' la legge che stabilisce l'astensione in questi casi, non il destinatario Art 42, comma 2

Obbligo di astensione o di cessazione della prestazione in cui siano, direttamente o indirettamente, parte:

- ✓ Società fiduciarie
- ✓ Trust
- ✓ Società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Obbligo di astensione anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.

